

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo concernente « Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia » ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (Seguito dell'esame e rinvio).	108
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	112
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	115

Giovedì 16 dicembre 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla programmazione economica, Prof. Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 17,40.

Schema di decreto legislativo concernente « Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia » ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato da ultimo il 14 dicembre 1999.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, illustrando la proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*), sottolinea tre questioni fondamentali.

In primo luogo, la possibilità per la società Sviluppo Italia di costituire una o più società direttamente controllate appare inopportuna. Reputa infatti necessa-

rio introdurre il limite massimo di due società operative direttamente controllate, lasciando comunque ampia libertà relativamente alle società indirettamente controllate la costituzione delle quali consente di rispondere alla esigenza di interventi per oggetti specifici o in raccordo con le realtà regionali.

In secondo luogo sottolinea come al punto a4) della proposta di parere si preveda, quale indirizzo da seguire in sede di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, la presenza negli organi di gestione della società, di esponenti dell'amministrazione pubblica solo su esplicito invito del presidente della società medesima. La previsione nella direttiva del Presidente del Consiglio della partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione pubblica nel consiglio di amministrazione a prescindere dall'esplicito invito del presidente della società rischia di vincolare Sviluppo Italia alla presenza di soggetti comunque deputati alla funzione di controllo. La partecipazione su invito del presidente ha invece l'effetto di fare emergere maggiormente il profilo della consultazione rispetto a quello del vincolo.

In terzo luogo reputa necessario procedere — come previsto al punto a7) della proposta di parere — al riorientamento degli interventi e degli investimenti del gruppo dando priorità all'area dell'obiettivo 1 dove si registra un maggiore squilibrio.

Per quanto concerne la posizione di Sviluppo Italia in relazione alla contrattazione negoziata, nella proposta di parere si chiarisce che la società deve rappresentare un punto di riferimento, ferma restando la competenza del CIPE nella valutazione finale e nelle decisioni relative ai finanziamenti. In tal modo viene confermata l'idea di Sviluppo Italia come agenzia di sviluppo e non come struttura organizzata per l'erogazione di finanziamenti.

Evidenzia inoltre l'utilità di un maggiore raccordo della società Sviluppo Italia con gli enti locali e quindi con quanto viene programmato nei diversi territori.

Passando ad esaminare gli emendamenti (allegato 2) esprime parere favorevole sugli emendamenti Magnalbò 1, Magnalbò 6, Magnalbò 7, Magnalbò 8 e Magnalbò 9.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Magnalbò 11, Magnalbò 12 e Magnalbò 15.

Invita al ritiro degli emendamenti Magnalbò 4, Magnalbò 5, Magnalbò 13 e Magnalbò 14.

Per quanto riguarda l'emendamento Magnalbò 2 propone di riformularlo nel senso di sostituire al punto a3) le parole « con particolare riguardo » con la parola « prioritariamente ».

Quanto poi all'emendamento Magnalbò 3 propone di riformularlo aggiungendo al punto a3) prima della parola « enti » le parole « o da soggetti incaricati ».

Infine propone di riformulare l'emendamento Magnalbò 10 nel senso di sostituire al punto b4) le parole « nell'area dell'obiettivo 1 » con le parole « nelle aree depresse preferibilmente dell'obiettivo 1 ».

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ritira gli emendamenti 4, 5, 13 e 14 dei quali è primo firmatario.

Il sottosegretario di Stato Giorgio MACCIOTTA dichiara di condividere gli indirizzi formulati nella proposta di parere, da seguire nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della complessiva regolamentazione per il riordino degli enti e della attività considerati nel provvedimento.

Il Governo concorda con la previsione di un « riorientamento » degli interventi e degli investimenti del gruppo preferibilmente nelle aree dell'obiettivo 1 dove si registrano maggiori squilibri.

Relativamente poi alle modifiche e integrazioni apportate al testo del decreto condivide quanto previsto al punto b1) e al punto b2) della proposta di parere.

Relativamente al punto b2) reputa in ogni caso necessario mantenere alla lettera c) dell'articolo 1 il riferimento al riordino con il quale si può anche indicare la attribuzione di funzioni.

Reputa poi utile verificare l'opportunità dell'introduzione di nuove forme di rigidità sia in relazione alla costituzione di società sia in relazione alla costituzione di rami d'azienda.

Mentre riesce a comprendere la previsione del limite massimo di due società direttamente controllate, a fronte del quale si riconosce maggiore elasticità in merito alle società indirettamente controllate, non comprende il motivo per cui Sviluppo Italia non possa strutturarsi in più di due rami d'azienda. In tal modo si irrigidisce la strutturazione della società in evidente contrasto con l'autonomia che si intende riconoscere alla stessa. Pertanto il Governo ritiene accettabile il limite di due società direttamente controllate, nonché il riconoscimento della flessibilità nel controllo indiretto, ma reputa eccessiva l'introduzione di un ulteriore limite anche per i rami d'azienda la costituzione dei quali può risultare connessa ai diversi settori nei quali la società opera.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando la genericità del concetto di ramo d'azienda, reputa necessario garantire in ogni caso l'accorpamento dei diversi rami d'azienda nei

due settori, servizi allo sviluppo e servizi finanziari, previsti già dal decreto originario.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, fa notare che la strutturazione della società in più società o in più rami d'azienda è da ritenere in contrasto con l'articolazione di Sviluppo Italia in due grandi settori, quello dei servizi allo sviluppo e quello dei servizi finanziari.

Il sottosegretario di Stato Giorgio MACCIOTTA ribadisce che il limite all'articolazione della società in rami d'azienda è in contrasto con la flessibilità che dovrebbe essere propria dell'organizzazione aziendale di Sviluppo Italia. Considerando che qualsiasi società per azioni può deliberare di strutturarsi in diversi rami d'azienda per fronteggiare determinate problematiche in certe fasi della propria attività, non comprende il motivo per cui si intenda prevedere espressamente nel testo legislativo la rigidità di strutturazione di Sviluppo Italia.

Pur riconoscendo che la società si presenta con due dimensioni, quella del servizio allo sviluppo e quella del servizio finanziario, ritiene plausibile che all'interno delle dimensioni medesime possa crearsi l'esigenza di un'ulteriore articolazione mediante rami d'azienda.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone pertanto di mantenere ferma la previsione del limite massimo di due società direttamente controllate e di eliminare invece il limite per i rami d'azienda. Propone quindi di aggiungere all'articolo 1, comma 1, lettera c) dopo le parole «dotati di contabilità separata» le seguenti: «ferma restando la distinzione funzionale tra i due servizi, servizio allo sviluppo e servizio finanziario».

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, dichiara di condividere la proposta del Presidente.

Il sottosegretario di Stato Giorgio MACCIOTTA invita a valutare attentamente la modifica di cui al punto b5) della proposta di parere in virtù della quale le operazioni di riordino e di accorpamento delle società conferite devono essere approvate definitivamente entro il 30 aprile 2000 e non il 30 giugno 2000 come proposto nel provvedimento. In tal modo si introduce un'accelerazione nel processo di riordino e accorpamento che potrebbe portare ad una forzatura inopportuna. Propone pertanto di mantenere il termine previsto nel provvedimento del 30 giugno 2000.

Sottolinea poi la necessità di evitare che la società Sviluppo Italia si configuri come una direzione del ministero. A tal proposito si dichiara contrario alla previsione, di cui al punto b5) della proposta di parere, di un previo esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari del programma e dello schema di riordino societario trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri. In tal modo si rischia di deresponsabilizzare la società, la cui attività risulterebbe bloccata in attesa della valutazione parlamentare.

Reputa pertanto più opportuno prevedere la mera comunicazione da parte del Presidente del Consiglio alle Camere del programma e dello schema di riordino societario: sulla base della comunicazione le Commissioni parlamentari competenti potranno valutare l'opportunità di un pronunciamento sullo schema e sul programma trasmessi. Il previo esame finirebbe per introdurre un ulteriore elemento di rigidità nella strutturazione della società Sviluppo Italia che inevitabilmente condizionerebbe la propria attività alla decisione parlamentare con conseguente deresponsabilizzazione del proprio *management*.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, fa presente la necessità di un esame parlamentare del riordino societario nonché del programma dell'attività di una società pubblica quale Sviluppo Italia.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita a valutare attentamente l'opportunità di una mera comunicazione alle Camere del programma e dello schema di riordino societario.

Il sottosegretario di Stato Giorgio MACCIOTTA evidenzia la necessità di chiarire al punto b6) della proposta di parere che prima dell'assegnazione di nuovi fondi da parte del CIPE è necessaria una valutazione delle competenti Commissioni parlamentari sui dati relativi alle risorse non impegnate comunicati alla Presidenza del Consiglio dalla società Sviluppo Italia. Appare pertanto opportuno precisare che gli indirizzi parlamentari sono formulati nei confronti del Governo in quanto Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Conclude ritenendo incongruo il termine del 29 febbraio 2000 previsto al punto b7) per il trasferimento a Sviluppo Italia dell'intera partecipazione azionaria detenuta dall'Istituto per la ricostruzione industriale-IRI spa nella SPI spa. Fermo restando il termine del 31 maggio 2000 per il riordino societario complessivo, appare più opportuno prevedere la data del 30 marzo 2000 per il trasferimento della partecipazione azionaria dell'IRI nella SPI.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di eliminare al punto a5) l'espressione « come impresa di servizi per lo sviluppo e di servizi finanziari », espressione che configura troppo Sviluppo Italia come società operativa.

Inoltre propone di chiarire che la norma di cui al comma 2 dell'articolo 4 relativa alle esenzioni fiscali ha una valenza generale nel senso che si riferisce a tutte le operazioni di riassetto previste dal decreto legislativo e attuate sia da Sviluppo Italia sia da società da essa direttamente e/o indirettamente controllate. Occorre pertanto eliminare espressamente il dubbio interpretativo in modo da impedire la manifestazione di problematiche possono incidere sulle tempistiche dell'operazione di riassetto.

Infine fa notare l'opportunità dell'inserimento nel decreto in esame di una norma in virtù della quale le attività finanziarie svolte da Sviluppo Italia ed esercitate ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono svolte in via non esclusiva. La norma appare necessaria visto che secondo la legge bancaria le società di intermediazione finanziaria devono avere come oggetto sociale solo l'intermediazione finanziaria. La deroga — introdotta con la norma proposta — appare possibile solo nel caso in cui si svolgano attività di servizi funzionali al servizio finanziario, e comunque in via non esclusiva.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, dichiara di condividere le proposte formulate dal Presidente nonché le considerazioni del sottosegretario. Si riserva pertanto di recepirle nella proposta di parere.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente « Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia » ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE
SENATORE ROMUALDO COVIELLO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri recante « Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia" », e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 30 novembre 1999, perché fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

esaminate le direttive del Presidente del Consiglio dirette a Sviluppo Italia S.p.A.;

considerato che col predetto decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*) della precisata legge, riguardante il riordino degli enti pubblici nazionali e delle società, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59 del 1997, ed agli indirizzi parlamentari ripetutamente e recentemente espressi dalle Camere sulla materia, in particolare con la risoluzione delle Commissioni V e X del Senato, approvata l'8 aprile 1998 e con le risoluzioni,

conformemente approvate da Camera e Senato, a riguardo del DPEF 2000/2003, e tenuto conto degli orientamenti manifestati dal Governo nel confronto con le parti sociali svolto in relazione al rilancio degli strumenti per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno e rilevato che il quadro di riferimento economico, non sufficiente a far registrare ancora una decisa ripresa dello sviluppo, produttivo ed occupazionale ed alla sua estensione nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse, richiede un potenziamento e rinnovo degli strumenti di intervento, in risposta a lentezze, disfunzioni e carenze che tuttora si registrano;

rilevato che, poiché sussistono difficoltà a convogliare una massa consistente di investimenti produttivi verso il Mezzogiorno, sono diventate non più procrastinabili azioni del Governo attraverso le quali, riordinandosi ed accorpandosi normative, funzioni e strutture, si addivenga alla rapida formazione di un nuovo e più efficiente sistema di promozione imprenditoriale e che esso, pertanto, in conformità agli appropriati impulsi politici e amministrativi, possa essere unitariamente diretto, ciò che si vuol conseguire con questo decreto, da « Sviluppo Italia »;

rilevato che vi è la necessità di attivare le misure e le iniziative di Governo, tutte già considerate nel DPEF 2000/2003, dirette al rilancio degli investimenti pubblici e di quelli delle imprese,

perseguendo la loro estensione ed accelerazione anzitutto nel Mezzogiorno, e che a questa finalità possa corrispondere anche uno strumento efficace nel campo della promozione imprenditoriale, da affiancare alla programmazione negoziata ed alle normative recanti agevolazioni agli investimenti delle imprese;

confermate le scelte di fondo e le soluzioni normative che hanno dato luogo all'approvazione del parere già espresso sulla materia della promozione imprenditoriale dalla Commissione il 2 dicembre 1998, integralmente accolto dal Consiglio dei Ministri con la formulazione del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e ritenuto che a questo possono essere apportate poche ed utili modifiche per migliorare e accelerare il riassetto societario nell'ambito di Sviluppo Italia e per accentuare l'impegno di questa soprattutto ed effettivamente nel Mezzogiorno, a cui vanno assicurate le ricadute anche di interventi a più vasta scala;

esprime parere favorevole

con i seguenti indirizzi:

A) da seguirsi nella complessiva regolamentazione per il riordino degli enti e delle attività considerati nel decreto, attraverso le direttive del Presidente del Consiglio:

a1) - che il Governo, contestualmente al completamento della regolamentazione su Sviluppo Italia ed al rilancio delle sue attività, proceda all'attuazione effettiva delle altre misure, peraltro annunciate, capaci di alimentare un consistente flusso di investimenti nelle aree depresse, e in particolare nel Mezzogiorno, come le infrastrutture, la formazione, la semplificazione procedurale, la disponibilità di risorse per le agevolazioni, ecc.;

a2) - che ci si muova, sia con la legislazione delegata sia con l'azione amministrativa dirette ad obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale, in modo coerente con le scelte già effettuate sul decentramento amministrativo e che, nel caso specifico della promozione imprenditoriale nelle

aree depresse, si operi in armonia con le prerogative di programmazione e di gestione delle Regioni e degli enti locali;

a3) - che, in particolare, si debbano assumere iniziative da parte del Governo perché, come previsto dal decreto istitutivo di Sviluppo Italia, fino ad un quarto del capitale sociale e con una corrispondente rappresentanza negli organi di gestione, sia assicurata nella società la presenza degli enti del territorio, con particolare riguardo a quelli dell'area dell'obiettivo 1;

a4) - che gli atti di ulteriore regolamentazione sulla organizzazione e sulle attività di Sviluppo Italia emanati dalle Amministrazioni competenti, incluse in essi le direttive presidenziali e tra queste quella del 1.12.1999, si attengano al criterio di non ingerenza di esponenti dell'Amministrazione pubblica negli organi di gestione della società, ammettendosi forme di presenza di quelli solo su esplicito invito del Presidente della società;

a5) - che si salvaguardi la configurazione della società, come impresa di servizi per lo sviluppo e di servizi finanziari, e la sua unitarietà, che ammette limitate articolazioni in società controllate e partecipate, ovvero in rami d'azienda; e che le assunzioni di partecipazioni in imprese di terzi avvengano con criteri molto selettivi e nei territori più deboli dal punto di vista delle risorse imprenditoriali e della disponibilità di capitali;

a6) - che si proceda con ogni possibile sollecitudine al conclusivo assestamento del gruppo di Sviluppo Italia, nel rispetto dei termini fissati con il presente decreto, che si è dato anche carico di far abbreviare i termini per gli adempimenti societari; che sullo schema di tale assetto finale si asseconi, con la tempestiva e adeguata informazione, il necessario esercizio del controllo parlamentare, da esercitarsi sempre in termini di indirizzo generale;

a7) - che si proceda effettivamente, come annunciato dalla società, al « riorientamento » degli interventi e degli in-

vestimenti del Gruppo nel senso più favorevole alla loro localizzazione nell'area dell'obiettivo 1 e nelle altre aree depresse o, almeno, alla predisposizione degli opportuni elementi progettuali perché le ricadute di quegli interventi e investimenti si determinino in dette aree e nel Mezzogiorno in particolare, e che per detto riorientamento il Governo accresca gli impulsi ed ogni utile supporto all'azione della società;

a8) — che il Governo consideri di assumere le appropriate misure per impegnare le strutture di Sviluppo Italia sia nell'individuazione di sinergie e nell'irrobustimento delle iniziative incluse e da includere nei patti territoriali sia nella promozione, negoziazione e istruttoria di pacchetti d'investimento, nazionali ed esteri, capaci di confluire nella stipula di contratti di programma, conferendo alla società gli adeguati poteri di rappresentanza e di negoziazione nei confronti del mondo imprenditoriale, ferma restando la competenza del CIPE nella valutazione finale e nelle decisioni relative ai finanziamenti;

B) nell'articolato del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

Per quanto concerne l'articolo 1:

b1) — alla lettera *b*): dopo le parole « per scopo » inserire le parole « la erogazione di servizi per »; la parola « di » è soppressa; e dopo le parole « del commercio » sono aggiunte le seguenti parole « purché le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; » infine sopprimere le parole da « Rientra » a « obiettivi »;

b2) — alla lettera *c*) le parole « al riordino ed » e « o indirettamente » sono soppresse, sostituire la parola « due » alla parola « più » e, dopo le parole « ovvero in » inserire la parola « due »; infine, dopo le parole « valore di libro » si aggiungono le parole « semprechè non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato »;

b3) — si aggiunge la seguente lettera *d*): dopo il comma 4 inserire il seguente comma: « 4bis — Stato e Regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al primo comma ed agenzie e finanziarie locali di promozione »;

b4) — si aggiunge la seguente lettera *e*): dopo il comma 4-*bis* inserire il seguente comma: « 4-*ter* — Dall'entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono impiegati nell'area dell'obiettivo 1 »;

Per quanto concerne l'articolo 3:

b5) — nel punto 1) « le parole 30 giugno 2000 » sono sostituite dalle parole « 30 aprile 2000 » e si aggiungono alla fine dell'attuale primo comma le parole seguenti: « Entro il 15 febbraio 2000 la società di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi del comma quarto dell'articolo 1, il cui schema è rimesso al Presidente del Consiglio; questi comunica programma e schema di riordino societario alle Camere per l'esame delle competenti Commissioni, da svolgere entro 20 giorni; »

b6) — si aggiunge il punto 1-*bis*), come nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 1999, con le parole: « 3-*bis* — Sugli accertamenti svolti in base al comma precedente, e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la società di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio ed alle competenti Commissioni delle Camere, entro il 29 febbraio 2000, e comunque prima della assegnazione di nuovi fondi da parte del CIPE »;

Per quanto concerne l'articolo 4:

b7) — nell'articolo 6 proposto, aggiungere alla fine le parole « entro il 29 febbraio 2000 ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente « Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia » ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59

EMENDAMENTI

Al punto a2) aggiungere in fine, dopo le parole: « e degli enti locali » le seguenti: « semplificando al massimo le procedure ed i rapporti di collaborazione, di consultazione e di intesa tra i vari enti ».

1. Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Messa, Migliori.

Alla fine del punto a3) sopprimere le seguenti parole: « con particolare riguardo a quelli dell'area dell'obiettivo 1 ».

2. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Carrara, Migliori.

Al punto a3) prima della parola: « Enti », aggiungere le seguenti: « di soggetti incaricati dagli ».

3. Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Mazzocchi, Migliori.

Alla fine del punto a4) aggiungere le seguenti parole: « in sede conoscitiva non vincolante ».

4. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Carrara, Migliori.

Al punto a5) dopo le parole: « con criteri molto selettivi », aggiungere le seguenti: « e con particolari cautele ».

5. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Carrara, Migliori.

Al punto a6) sopprimere le parole: « con la tempestiva e adeguata informazione ».

6. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Carrara, Migliori.

Al punto a6) sostituire la parola: « assecondi » con la seguente: « disponga ».

7. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Carrara, Migliori.

Al punto a6) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « il necessario esercizio del controllo parlamentare, da esercitarsi in termini di indirizzo ».

8. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Migliori, Carrara.

Prima del punto b1) aggiungere:

« All'articolo 1 del nuovo schema di decreto legislativo, dopo il comma 2 occorrerebbe stabilire che la società Sviluppo Italia e le società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4 opereranno nel mercato alla pari con altri soggetti privati in grado di svolgere analoghe funzioni e servizi ».

9. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Carrara, Migliori.

Al punto b4) sostituire le parole: « nell'area dell'obiettivo 1 » *con le altre:* « nelle aree più depresse anche fuori dall'obiettivo 1, e colpite da calamità naturali ed eventi sismici ».

10. Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Messa, Migliori.

Dopo il punto b4) aggiungere:

« All'articolo 2 del nuovo schema di decreto legislativo, dopo il comma 5 occorrerebbe stabilire che la società Sviluppo Italia e le società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4 non abbiano l'esclusiva delle convenzioni con le amministrazioni statali, regionali e locali, ma concorreranno in modo concorsuale con altri soggetti privati ai bandi di gara che le amministrazioni pubbliche dovranno necessariamente bandire per usufruire di servizi e prestazioni utili alle proprie attività ».

11. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Carrara, Migliori.

Prima del punto b5) aggiungere:

« All'articolo 3, comma 2 va definita la data del subentro di Sviluppo Italia e delle sue controllate nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate diretta-

mente dalle leggi vigenti (attualmente le attività delle attuali società di promozione sono bloccata dal 1° luglio 1999) ».

12. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Carrara, Migliori.

Al punto b5) sostituire le parole: « delle competenti Commissioni » *con le altre:* « di questa Commissione ».

13. Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Messa, Migliori.

Al punto b6) sostituire le parole: « alle competenti Commissioni delle Camere » *con le altre:* « a questa Commissione ».

14. Magnalbò, Bonatesta, Carrara, Messa, Migliori.

Dopo il punto b6) aggiungere:

« All'articolo 3, comma 4 le priorità e le specificità settoriali eventualmente individuate da direttive del Presidente del Consiglio potrebbero discriminare aziende che operano in settori tradizionali, attualmente oggetto di agevolazioni nazionali e/o comunitarie in base alle leggi assegnate alle società di cui all'articolo 1, comma 3 ».

15. Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Carrara, Migliori.